

**Legge 126 del 13 ottobre 2020**  
**di conversione del decreto legge 104 del 14 agosto 2020**  
**“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”**

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 5**

**Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL**

<b>Sintesi contenuto</b>	L'articolo proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.
--------------------------	--

**Articolo 21-bis**

**Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio minore di 14 anni convivente per contatti scolastici**

<b>Sintesi contenuto</b>	il lavoratore dipendente può svolgere la <b>prestazione di lavoro in modalità agile</b> per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente o in alternativa può fruire di congedo con indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo l'art. 23 comma 6 D. Lgs 151/2001). Per la <b>sostituzione del personale scolastico</b> interessato da questa misura sono previste risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
--------------------------	---

**Articolo 26 commi da 1 a 1-quater**

**Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena**

<b>Sintesi contenuto</b>	<b>Fino al 15 ottobre 2020</b> per i lavoratori dipendenti pubblici e privati <b>immunodepressi o con patologie oncologiche e per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità</b> con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 il periodo di assenza dal servizio è <b>equiparato al ricovero ospedaliero</b> ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. <b>A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020</b> questi lavoratori fragili di norma svolgeranno la <b>prestazione lavorativa in modalità agile</b> , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. <b>Per la sostituzione del personale scolastico ricompreso in questa fattispecie sono stanziati 54 milioni di euro per l'anno 2020.</b>
--------------------------	--

**Articolo 26 commi da 1-quinquies**  
**Malattia, quarantena, permanenza domiciliare da Covid-19**

<b><i>Sintesi contenuto</i></b>	Il periodo trascorso in <b>malattia</b> o in <b>quarantena</b> con sorveglianza attiva, o in <b>permanenza domiciliare</b> fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovuta al COVID-19, <b>è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.</b>
-------------------------------------	--

**Articolo 31-ter commi da 1-quinquies**  
**Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti  
con disturbo dello spettro autistico**

<b><i>Sintesi contenuto</i></b>	La dotazione del fondo di cui all'art. 1 comma 401 della legge 208/15 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020
-------------------------------------	--

# SCUOLA

## Articolo 32 commi da 1, 2, 3, 5 e 7 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Si conferma quanto annunciato dal Governo con la previsione di scostamento del bilancio, ovvero lo <b>stanziamento di ulteriori risorse a favore del sistema d'istruzione</b> al fine di garantire interventi per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e la ripresa delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle misure sanitarie dovute all'emergenza epidemiologica.</p> <p>La <b>parte prevalente</b> di queste risorse (ovvero 1 mld di euro) andrà ad integrare il fondo già stanziato per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione istituito con la legge 77/2020 e che ammonta 977 mln di euro. Ricordiamo che queste ultime risorse sono state già finalizzate ad <b>attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA</b> al fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.</p> <p>L'ulteriore miliardo sarà così utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>32 mln nel 2020 e 48 mln nel 2021 per trasferimenti agli enti locali</b> per l'acquisizione di nuovi spazi e strutture edilizie da destinare all'attività didattica (anche mediante l'affitto di strutture temporanee) per le scuole che ne avessero bisogno al fine di garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. Parte di queste risorse potranno essere utilizzate anche per stipulare patti di comunità, ovvero accordi tra scuole e enti locali (o altri enti e associazioni del terzo settore) al fine di ampliare la permanenza a scuola degli studenti con attività ludiche, sportive, ricreative, ecc.</li><li>- <b>368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021</b> per:<ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato</b> del personale scolastico (in aggiunta a quelli già finanziati con la legge 77/2020), nonché per consentire la sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza;</li><li>b) <b>l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa</b> delle scuole (di cui all'articolo 40 del CCNL/2018 comparto istruzione e ricerca) anche per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021. È previsto che una quota delle risorse sia destinata anche a riconoscere il lavoro straordinario del personale degli uffici territoriali del Ministero dell'Istruzione.</li></ul></li></ul> <p>Un successivo decreto stabilirà la <b>ripartizione tra le diverse finalità sopra indicate</b>.</p>
<b>Commento</b>	<p>Il decreto "agosto" prevede un <b>importante incremento</b> di risorse a favore del sistema scolastico, ma nonostante ciò questo stanziamento appare <b>tardivo</b> (praticamente a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico) e soprattutto ancora <b>insufficiente</b>, non adeguato ad assicurare a tutte le scuole la ripresa delle attività didattiche in presenza e in condizioni di sicurezza.</p> <p><b>È positivo che il fondo del MOF delle scuole venga incrementato</b>, ma si auspica che questa misura non sia limitata al prossimo anno scolastico ma diventi permanente in ragione del fatto che con i tagli degli anni passati il fondo per retribuire le attività accessorie del personale scolastico è stato di fatto dimezzato.</p>

**Articolo 32 comma 4  
Lavoro agile**

<b>Sintesi contenuto</b>	il comma 4 che prevede che le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile previste dall'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 <b>non si applichino al personale scolastico</b> . In fase di conversione del decreto è stato aggiunto un periodo che prevede che il lavoro agile è <b>applicabile nei casi di sospensione delle attività didattiche</b> in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.
<b>Commento</b>	Desta <b>perplexità</b> l'esclusione del personale scolastico dalla modalità di lavoro agile e flessibile. Questa modalità di lavoro è stata introdotta nei settori pubblici per garantire una <b>maggiore conciliazione tra le esigenze di continuità di erogazione dei servizi in favore dell'utenza</b> e la tutela e sicurezza di lavoratori. Escludere il personale scolastico da questa modalità di lavoro significa privare le scuole dalla possibilità di organizzare il servizio in modo più funzionale e più sicuro rispetto alle necessità determinate dall'emergenza sanitaria.

**Articolo 32 commi 6-bis e 6-ter  
Misure per l'edilizia scolastica**

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Gli <b>enti locali</b> titolari delle competenze in materia di edilizia scolastica possono acquisire, anche in <b>locazione</b>, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche <b>in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza</b>. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purchè siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.</p> <p>i medesimi enti locali possono <b>stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole</b>, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga ai vincoli temporali (pari a 6 anni) previsti dalla Legge 392/1978. La stipula dei predetti contratti deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente.</p>
<b>Commento</b>	Appare <b>discutibile</b> che, al fine di reperire ulteriori spazi per le attività didattiche, vengano consentite soluzioni edilizie di natura emergenziale e temporanea anziché interventi di tipo organico e strutturale.

**Articolo 32 comma 6-quater  
Divieto di licenziamento personale assunto con "contratto COVID"**

<b>Sintesi contenuto</b>	La <b>norma modifica</b> l'articolo del "decreto rilancio", DL n. 34 19 maggio 2020, che <b>prevedeva il licenziamento</b> del personale assunto con contratto COVID in caso di lockdown. Si tratta di contratti che hanno natura di supplenze temporanee attivate sino al termine delle lezioni, ovvero l'ultimo giorno di scuola, infatti le convocazioni dei supplenti vengono effettuate dalle graduatorie d'istituto. Grazie a questo intervento del legislatore <b>non ci sarà quindi alcun licenziamento in caso di sospensione dell'attività in presenza</b> e questo personale in caso di nuovo lockdown assicurerà le prestazioni con le modalità del lavoro agile. Per rendere effettiva l'erogazione della prestazione del lavoro agile le scuole potranno incrementare la strumentazione necessaria con risorse pari a 10 milioni. Queste risorse sono reperite dai <b>fondi PON 2014-2020</b> .
--------------------------	---

<b>Commento</b>	Grazie all'emendamento al "decreto rilancio" non vi sarà più il licenziamento di questo personale in caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza. <b>È una vittoria nostra</b> , che abbiamo sostenuto quell'emendamento, e di tutti coloro che hanno sostenuto sin dall'inizio la <b>natura discriminante di quella misura</b> . Oggi, finalmente, i lavoratori coinvolti da quel tipo di contratto possono essere più tranquilli rispetto alla continuità del loro lavoro sino alla fine dell'anno scolastico. Parimenti alunni e studenti avranno garantita la continuità didattica e nel caso del personale ATA, la continuità del servizio, sino alla fine dell'anno.
-----------------	---

### **Articolo 32 comma 6-quinquies Continuità per gli studenti con disabilità**

<b>Sintesi contenuto</b>	Si intende dare seguito a quanto previsto dal cosiddetto "Decreto inclusione" riguardo la <b>possibilità di confermare i docenti con contratto a tempo determinato</b> per i posti di sostegno didattico per l'anno scolastico successivo, in base alla valutazione del Dirigente Scolastico e su richiesta della famiglia. Il successivo D.Lgs 96/2019 circoscrive la possibilità di conferma ai soli specializzati.
<b>Commento</b>	Riteniamo <b>grave e sbagliato</b> che, in nome della continuità educativa e didattica, si decida di derogare al regolamento sulle supplenze, introducendo elementi di discrezionalità. La continuità si garantisce con le stabilizzazioni dei docenti di sostegno e curricolari, tutti ugualmente responsabili dei processi di inclusione.

### **Articolo 32 comma 6-sexies Valutazione degli alunni della scuola primaria**

<b>Sintesi contenuto</b>	Il giudizio che sostituisce il voto numerico è esteso dalla valutazione finale anche a quella intermedia, al fine di garantire omogeneità delle modalità di valutazione.
<b>Commento</b>	È un importante risultato ottenuto grazie alle proposte emendative della FLC, avanzate già nella fase di conversione del "Decreto Scuola". Una dubbia interpretazione del Ministero dell'Istruzione ha reso necessario questo nuovo intervento che estende esplicitamente l'abolizione del voto numerico a tutte le fasi della valutazione. È ora necessario avviare una fase di discussione e formazione che affermi e diffonda in tutti gli ordini di scuola una nuova cultura della valutazione, associata a una reale innovazione metodologica e didattica.

### **Articolo 32 comma 7-bis e 7-ter Messa in sicurezza degli edifici scolastici delle aree interessate da eventi sismici**

<b>Sintesi contenuto</b>	Viene <b>incrementato di 10 milioni di euro</b> , per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli <b>eventi sismici</b> del 2016 e 2017 che hanno interessato le Regioni <b>Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</b> . Tali risorse sono destinate alla messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate.
--------------------------	---

**Articolo 32-bis comma 1-3**  
**Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento**  
**dell'anno scolastico 2020/2021**

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Viene <b>istituito un Fondo</b>, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di <b>facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica</b> e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento.</p> <p>In aggiunta a questa misura sono <b>stanziati ulteriori 10 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato agli enti locali per la realizzazione di <b>interventi strutturali o di manutenzione straordinaria</b> finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. 5 milioni di euro disponibili in conto residui sono destinati alle medesime finalità.</p>
--------------------------	---

**Articolo 32-bis comma 6**  
**Patti educativi di territorio**

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Nell'ambito dei "Patti educativi di territorio", stipulati in base al Piano scuola 2020/2021, le scuole, singole o in rete, possono <b>stipulare protocolli di intesa con gli enti locali</b> per regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi.</p> <p>L'ente locale può <b>affiancare la scuola</b> per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.</p>
<b>Commento</b>	<p>Si tratta di un aspetto, relativo ai cosiddetti "Patti educativi di territorio" che ha lo scopo di arricchire l'offerta formativa nella fase post emergenziale, secondo un criterio di corresponsabilità educativa interistituzionale. <b>In assenza di interventi di sistema</b>, quali il potenziamento degli organici e l'ampliamento degli spazi, <b>tali Progetti sono destinati ad avere scarsissima efficacia</b>.</p>

**Articolo 32-ter**  
**Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa**  
**delle istituzioni scolastiche**

<b>Sintesi contenuto</b>	<p><b>Concorso per DSGA:</b> Il comma 1 prevede che nelle regioni in cui le <b>procedure concorsuali si concluderanno entro il 31 dicembre</b> si effettueranno le assunzioni a Tempo Indeterminato entro i limiti del contingente autorizzato. Di conseguenza <b>saranno revocati gli incarichi conferiti sui posti dsga</b> a reggenti e assistenti facenti funzioni.</p> <p>Restano, invece, <b>confermati</b>, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, <b>i contratti a tempo determinato</b> comunque connessi o collegati alla <b>sostituzione degli assistenti amministrativi</b> facenti funzione di DSGA.</p> <p>I <b>commi da 2 a 4</b> introducono, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, un meccanismo di "<i>chiamata veloce</i>" analogo a quello previsto per il personale docente ed educativo. L'istanza deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione.</p> <p>I <b>commi 5 e 6</b> stabiliscono una <b>nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA</b>, al fine di dare continuità a tali procedure.</p>
--------------------------	--

	<p>In particolare, è previsto che con <b>decreto da adottare entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, siano definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i <b>criteri di composizione delle commissioni giudicatrici</b>, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti;</li> <li>- i <b>programmi, le prove concorsuali</b>, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente, i <b>punteggi</b> ad esse attribuiti e i relativi <b>criteri di valutazione</b>;</li> <li>- la <b>tabella dei titoli</b> accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo.</li> </ul>
<b>Commento</b>	<p>La politica, con questa misura, non solo <b>non rispetta gli impegni</b> che più volte ha assunto a tutela della professionalità di chi, in funzione di DSGA, si è fatto carico della gestione amministrativa della scuola per più di tre anni, ma <b>viola le intese sottoscritte con i sindacati</b> intervenendo su di un terreno che è materia di contrattazione e facendo carta straccia di contratti che i suoi funzionari hanno sottoscritto e che vengono interrotti nonostante abbiano scadenza alla fine dell'anno scolastico.</p> <p>Le nostre <b>reiterate denunce</b> sui ritardi accumulati nell'espletamento dei concorsi per DSGA hanno trovato puntuale conferma. Non averli conclusi per tempo, cioè entro il 31 agosto, ha creato l'attuale <b>situazione di anarchia e di confusione</b>. Così il governo decide che, personale da anni incaricato a svolgere la funzione di DSGA, per il quale <b>non si sono volute trovare soluzioni</b> come il concorso riservato che da tempo chiedevamo si svolgesse, viene messo alla porta in corso d'anno, nonostante il contratto individuale di lavoro sottoscritto dall'Amministrazione e che ha durata annuale.</p> <p>È evidente che <b>l'Amministrazione non ha saputo gestire le procedure</b>, mettendo due diritti, entrambi legittimi, in contrapposizione fra loro: il diritto dei vincitori di concorso ad avere a settembre il proprio posto, e il diritto dei facenti funzione a vedere rispettato un contratto che ha dato loro la prospettiva di portare a termine il proprio incarico fino alla fine dell'anno scolastico.</p> <p>La <b>FLC CGIL sarà a fianco degli Assistenti amministrativi facenti funzione</b> di DSGA avviando da subito un esposto alla Corte di Giustizia Europea affinché emerga la discriminazione a cui sono sottoposti questi lavoratori.</p> <p>Consideriamo <b>positive</b> le disposizioni approvate in tema di composizione a regime delle commissioni di concorso per Dsga in quanto risultano coerenti con un profilo professionale inserito in un contesto educativo</p>

### **Articolo 34** **Rifinanziamento degli interventi di competenza** **del Commissario straordinario**

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Si prevede il "<i>Rifinanziamento del Commissario Straordinario</i>", ovvero l'incremento del fondo per le emergenze nazionali di cui si avvale il Commissario Arcuri per i suoi interventi a contrasto dell'emergenza epidemiologica. Tra questi sono inclusi anche quelli connessi all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e relativi all'acquisto dei <b>banchi monoposto</b> e delle <b>mascherine chirurgiche</b>.</p>
--------------------------	---

**Articolo 39 comma 1-bis**  
**Servizi di trasporto scolastico**

<b>Sintesi contenuto</b>	I comuni sono autorizzati a finanziare i servizi di <b>trasporto scolastico aggiuntivi</b> , nel limite complessivo di <b>150 milioni di euro</b> e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.
--------------------------	---

**Articolo 44 comma 1**  
**Incremento sostegno Trasporto pubblico locale**

<b>Sintesi contenuto</b>	Previsto l' <b>incremento di 400 milioni di euro</b> , per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il <b>finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale</b> , destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle seguenti misure di contenimento: <ul style="list-style-type: none"><li>- misure derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico (dpcm del 13 ottobre 2020 Allegato 19)</li><li>- <b>Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato</b> (dpcm del 13 ottobre 2020 Allegato 16)</li></ul>
--------------------------	--

**Articolo 48**  
**Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane**

<b>Sintesi contenuto</b>	È previsto un Incremento delle risorse per le scuole di province e città metropolitane, ovvero un <b>finanziamento</b> degli interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> e di incremento dell' <b>efficienza energetica</b> delle scuole di proprietà di <b>province e città metropolitane</b> che solo per gli anni 2020 e 2021 è rispettivamente pari a 90 mln e 215 mln.
--------------------------	---



# UNIVERSITÀ

## Articolo 33 comma 1 Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Il comma 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>elimina la previsione di sospensione</b>, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di <b>nomina</b> dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca <b>vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di designazione</b> governativa</li><li>- prevede che le <b>attività</b> formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono <b>computeate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo</b>, sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva</li><li>- prevede che le <b>attività</b> formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti per <b>attività di insegnamento</b> di cui all'art. 23 della Legge 240/10.</li></ul>
--------------------------	---

## Articolo 33 commi 2-quater e 2-quinquies Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

<b>Sintesi contenuto</b>	Viene <b>differito dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021</b> il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei <b>contratti integrativi di sede</b> volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.
<b>Commento</b>	Si tratta di una <b>disposizione positiva</b> in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL 1. La proroga della scadenza si riferisce alla data prevista dall'art.11 della legge 20 novembre 2017, n. 167. che ha l'obiettivo del "superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera". A riguardo la legge prevede che in un apposito Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, viene predisposto uno <b>schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede</b> , a livello di singolo ateneo. La stipula dei contratti integrati di ateneo è condizione per <b>accedere al cofinanziamento</b> previsto dalla legge, che a regime (dal 2019) prevede lo stanziamento di € 8.705.000. Il Decreto Interministeriale in questione è stato emanato il 16 agosto 2019 e presenta aspetti nello schema di contratto integrativo tipo che lo rendono non sottoscrivibile in quanto prevede di specificare il profilo professionale di questo personale (tra l'altro in maniera riduttiva), quando ciò è stato specificatamente demandato alla contrattazione nazionale (art. 44, lettera I, CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018) ed inoltre prevede che l'accordo integrativo venga sottoscritto dalla parte pubblica con la sola Rappresentanza sindacale unitaria (RSU/RSA) e ciò è palesemente illegittimo, in quanto esclude i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, le cui prerogative nella contrattazione integrativa decentrata sono tutelate da norme ( art. 42 e 43 del Dlgs 165 del 2001) e dai contratti nazionali ( per il settore università, art. 42 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018). Pertanto prorogare la

	<p>scadenza dei termini di un anno, in considerazione anche dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, <b>dovrebbe consentire di rivedere gli aspetti del Decreto Interministeriale problematici</b> e di dare il tempo alle università di sottoscrivere con le Rsu e le Organizzazioni sindacali gli accordi integrativi per accedere al finanziamento previsto e di corrispondere all'obiettivo che la legge si è posto. Inoltre l'ulteriore tempo a disposizione potrebbe consentire di intercettare proficuamente il lavoro della commissione paritetica sull'ordinamento e il prossimo rinnovo del CCNL, così da facilitare una soluzione complessiva per la categoria degli ex lettori \CEL.</p>
--	---

# AFAM

## Articolo 33 commi 2, 2-bis e 2 ter Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore

<b>Sintesi contenuto</b>	<p>Il <b>comma 2</b> stabilisce che anche le istituzioni AFAM possano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle <b>borse di studio</b> destinate agli <b>studenti fuori sede</b> considerando come fuori sede anche lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Tali disposizioni trovano applicazione, se possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.</p> <p>Il <b>comma 2-bis</b> prevede specifici accordi di programma tra singole istituzioni e Ministero dell'Università e della Ricerca finalizzati a <b>sperimentare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- propri modelli funzionali e organizzativi</li><li>- nuove modalità di composizione e costituzione degli organi di governo</li><li>- forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca</li></ul> <p>anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e, comunque, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 comma 8 della Legge 508/99.</p> <p>I <b>criteri per l'ammissione alla sperimentazione</b> e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con decreto MUR-MEF. La sperimentazione deve essere attuata nel rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche attualmente previste.</p> <p>Il <b>comma 2-ter</b> riguarda i <b>processi di statizzazione di 17 Istituti superiori di studi musicali (ex Istituti Musicali Pareggiati) e 5 Accademie di belle arti cosiddette "storiche"</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la <b>determinazione delle dotazioni organiche</b> e i criteri di inquadramento del personale nei ruoli dello Stato sono fissati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze</li><li>- il <b>limite massimo di tale dotazione</b> è dato dal numero di personale in servizio alla data del 24 giugno 2017</li><li>- tra il personale in servizio deve essere <b>computato</b> anche quello con <b>contratto flessibile</b> (tempo determinato e contratti atipici)</li><li>- l'<b>inquadramento nei ruoli dello Stato</b> riguarderà "tale personale" in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione</li><li>- l'<b>inquadramento avverrà gradualmente</b> e in connessione alla realizzazione del processo di statizzazione di ciascuna istituzione che dovrà concludersi perentoriamente <b>entro il 31 dicembre 2021</b></li><li>- ai fini della <b>stabilizzazione del personale non di ruolo</b>, per la maturazione dei tre di anzianità fino alla conclusione del processo di statizzazione si dovranno computare i contratti di lavoro flessibile (tempo determinato e contratti atipici).</li></ul>
<b>Commento</b>	<p><b>Molto rilevante è la norma relativa ai processi di statizzazione</b> degli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex Istituti Musicali Pareggiati) e delle Accademie di Belle Arti cosiddette "storiche". In particolare vengono definiti chiaramente i <b>criteri di costituzione delle dotazioni organiche</b> (pari al massimo al numero di lavoratori in servizio alla data del 24 giugno 2017, compresi quelli che erano titolari di contratto flessibile ossia a tempo determinato e atipico), la <b>tempistica per la conclusione delle statizzazioni</b> (31 dicembre 2021) e la <b>scadenza</b> per il possesso dei <b>requisiti</b> per la stabilizzazione del <b>personale precario</b>. Si tratta degli aspetti che avevano fatto <b>arenare</b> fin qui le procedure. Ora <b>non ci sono più alibi</b> per portare a conclusione un processo che definire storico è più che appropriato.</p>